



Guardia di Finanza
REPARTO TECNICO LOGISTICO AMMINISTRATIVO PIEMONTE

Ufficio Amministrazione – Sezione Acquisti

☒ Corso IV Novembre, 40 – 10136 Torino – ☎ 011/3305348 ☎ 011/3305565
Pec. TO0520000p@pec.gdf.it

Nr. prot. 32139/2016
in data 03.02.2016

**OGGETTO: ATTO NEGOZIALE CONCERNENTE LE FUNZIONI DI “MEDICO
COMPETENTE” DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 09.04.2008 NR. 81
ANNO 2016 - C.I.G. X491811F1A**

**IL PRESENTE ATTO VIENE SOTTOSCRITTO DALLE PARTI MEDIANTE FIRMA
DIGITALE APPOSTA IN DATA 03.02.2016**

L'anno 2016, addì 03 del mese di febbraio, ai sensi dell'art. 7, comma 6, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 che disciplina il conferimento di incarichi di collaborazione a personale esterno alle Amministrazioni,

le parti del contratto sono:

- **il Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Piemonte, con sede in Torino corso IV Novembre, 40 cap. 10136 codice fiscale 80088310018**, rappresentato dal Capo Gestione Amministrativa, Colonnello Giovanni Setragno cod. fisc. STR GNN 58C14L219W domiciliato per la carica presso il Reparto suddetto;
- **la Società “LARC” S.p.A. P.IVA/Cod.Fiscale 02226050017 con sede in Torino, corso Venezia 10, pec: amministrazione@pec.gruppolarc.it**, rappresentata dall'Ing. Matteo Canelli, nato a Torino il 09.12.1977 ed ivi residente in Via Lamarmora, 61/A cod. fisc.CNL MTT77T09 L219 I in qualità di amministratore e procuratore della citata società.

Premesso che:

- ✚ è stata esperita apposita gara ai sensi dell'art. 125 del Codice dei contratti approvato con D. Lgs. nr. 163/2006 e ss.mm.ii., al fine di conferire, l'incarico professionale

riguardante le prestazioni del “Medico Competente” per il Comando Regionale Piemonte della Guardia di Finanza con gli incarichi previsti dall’art. 25 del Titolo I – Capo III e alle pertinenti Sezioni IV e V del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;

- ✚ alla gara di cui trattasi è stata data pubblicità mediante il sito web del Corpo della Guardia di Finanza;
- ✚ la Società LARC S.p.A. P.IVA/Cod.Fiscale 02226050017 con sede in Torino, corso Venezia 10, avendo presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa per l’Amministrazione è risultata aggiudicataria della gara in oggetto giusto verbale di ricognizione offerte e aggiudicazione nr. 2 redatto dall’apposita Commissione in data 18 gennaio 2016;
- ✚ che in sede di gara la Società LARC S.p.A. ha rappresentato che la prestazione professionale di “Medico Competente” verrà espletata dalla Dott.ssa Paola Gilardini nata a Lanzo Torinese il 14.07.1954 e residente in Torino in strada comunale alla funicolare di Superga nr. 23/9 Cod. Fisc. GLR PLA 54L54 E445 O, in regime libero professionale della medesima Impresa ed in possesso della specializzazione in Medicina del Lavoro;
- ✚ che nel contesto del presente atto negoziale il Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Piemonte, d’ora in avanti, sarà denominato “Amministrazione” mentre la società LARC S.p.A. sarà denominata “Impresa”.

L’Impresa dichiara che quanto risulta dal presente atto e dall’Avviso di gara”, documento facente parte integrante del presente atto ancorchè non materialmente allegato ai sensi dell’art. 99 del R.D. 23.05.1924 nr. 827, definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni e consente di acquisire tutti gli elementi per la corretta esecuzione dello stesso.

Ciò premesso, le parti, come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:

1. OGGETTO DEL RAPPORTO CONTRATTUALE

L’attività professionale da espletare nella funzione di “Medico Competente”, per il Comando Regionale Piemonte della Guardia di Finanza, comprende gli incarichi previsti dall’art. 25 del Titolo I – Capo III e alle pertinenti Sezioni IV e V del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..

L’Impresa si obbliga ad espletare le funzioni di “Medico Competente” ai sensi degli artt. 25, 38 e 39 del D. Lgs. 09.04.2008 nr. 81 e successive modifiche, nei confronti del personale amministrato dal Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Piemonte osservando l’orario di lavoro che verrà concordato con il citato Comando.

In Particolare l’incaricata dovrà:

- effettuare la sorveglianza sanitaria nei casi previsti dalla normativa vigente, comprendente:
 - visite preventive intese a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui i lavoratori sono destinati, ai fini della valutazione della idoneità alla mansione specifica;

- visite periodiche per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica.
- **Inoltre, in conformità a quanto prescritto dal succitato art. 25, il Medico Competente:**
 - a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di «promozione della salute», secondo i principi della responsabilità sociale;
 - b) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 del D.Lgs. 81/2008 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
 - c) istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. Tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente;
 - d) consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, e con salvaguardia del segreto professionale;
 - e) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima. L'originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del presente decreto;
 - f) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
 - g) informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 del D.Lgs. 81/2008 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;
 - h) comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35 del D.Lgs. 81/2008, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
 - i) visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;
 - j) partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui

risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;

- k) comunica, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti di cui all'articolo 38 del D.Lgs. 81/2008 al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Sono comprese, altresì, le seguenti attività:

- dispone l'effettuazione di esami clinici e biologici ed indagini diagnostiche (ex art. 41, comma 4). Tali prestazioni, a carico dell'Amministrazione, verranno eseguite presso idonee strutture ospedaliere esterne ovvero c/o poliambulatori autorizzati e/o convenzionati;
- collabora con il "datore di lavoro" alla predisposizione del servizio di pronto soccorso;
- collabora all'attività di formazione e informazione di cui al Titolo I - Capo III – Sezione IV del D. Lgs. nr. 81/2008 e s.m.i..
- sottopone a visita medica, presso idoneo locale del Poliambulatorio di questo Ente, i militari del Corpo esposti a particolari logorii psicofisici.

Premesso che non è stabilito un orario di massima per lo svolgimento delle prestazioni oggetto del contratto, l'Impresa collaborerà con l'Amministrazione e con il Servizio di Prevenzione e Protezione alla redazione del Documento di Valutazione dei Rischi ed alla predisposizione e all'attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psicofisica dei lavoratori e svolgerà tutti i compiti espressamente richiesti dal Decreto di cui al precedente comma e si occuperà della sorveglianza sanitaria prevista dagli articoli di cui alla Sezione V del citato Decreto.

2. MODALITÀ DI ESECUZIONE E DI ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Si precisa che alla data della sottoscrizione del presente atto il personale amministrato è pari a 2.695 unità.

L'Impresa avrà diritto alla liquidazione dell'onorario spettante al professionista incaricato, certificato mensilmente dall'ufficiale responsabile dell'esecuzione del rapporto contrattuale, che disporrà le verifiche del caso, nel modo ritenuto più opportuno.

L'Impresa è tenuta a comunicare i periodi di assenza del professionista incaricato con preavviso di almeno gg. 7 lavorativi, segnalando il nominativo di altro professionista, avente gli stessi requisiti, che provvederà a sostituirlo.

Per quanto concerne gli incarichi sanitari svolti in Torino e fuori sede si precisa che non sono previste indennità di missione e/o rimborsi spese.

Il professionista incaricato potrà avvalersi del mezzo di trasporto messo a disposizione dall'Amministrazione previo rilascio di dichiarazione di esonero di eventuali responsabilità per l'Amministrazione. Al riguardo si rappresenta che la possibilità di impiego del veicolo dell'Amministrazione (condotto da un appartenente al Corpo della Guardia di Finanza) da parte del professionista è subordinata all'iniziale autorizzazione del Comandante Regionale Piemonte e al successivo consenso dell'Ufficiale competente, incaricato di sottoscrivere l'ordine di uscita del veicolo, ed esclusivamente per l'espletamento delle incombenze previste dal presente rapporto contrattuale.

In caso di incidenti connessi con l'uso del veicolo messo a disposizione dall'Amministrazione, il risarcimento non potrà comunque andare oltre quanto liquidato a favore del trasportato dalla compagnia assicuratrice.

3. VALORE MASSIMO PRESUNTO DELL'APPALTO

Il valore massimo annuo presunto dell'appalto, in virtù di quanto offerto in sede di gara, ammonta ad € 5.196,00 (€ 433,00 x 12 mensilità) oneri fiscali esenti ex art. 10 D.P.R. 633/72 e ss.mm.ii.

Tale importo rappresenta il limite massimo di impegno per l'Amministrazione e non costituisce vincolo di spesa, talché l'Impresa nulla potrà pretendere dall'Amministrazione qualora nel corso del periodo succitato non siano state effettuate prestazioni per il succitato ammontare.

Tenuto conto che l'Impresa, in alternativa alla presentazione della cauzione a garanzia degli obblighi contrattuali, ha dichiarato di praticare un ulteriore sconto percentuale, c.d. miglioramento del prezzo, pari al 5% dell'offerta economica, il compenso mensile da corrispondere all'Impresa, per il periodo febbraio - dicembre 2016, viene stabilito in € 411,35 oneri fiscali esenti (ex art. 10 D.P.R. 633/72).

4. DURATA DELL'APPALTO

Il presente rapporto contrattuale avrà validità dal 03 febbraio 2016, data di sottoscrizione del presente atto e scadrà il 31 dicembre 2016.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare la validità del rapporto contrattuale per un periodo non superiore a 3 mesi dell'anno 2017, nelle more dell'espletamento delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo soggetto al quale affidare analogo servizio.

Il presente rapporto contrattuale sarà impegnativo per questa Amministrazione dopo l'approvazione da parte del Comandante dell'Ente.

5. DIVIETI

Nel rispetto di quanto disposto dall'art. 6 del D.L. 24.06.2014 n. 90 recante "misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari" convertito, con modificazioni, dalla L. 11.08.2014 nr. 114, si rammenta per l'impresa che l'incarico in argomento non può essere attribuito a soggetti, già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza.

Si rammenta che l'incaricato dall'Impresa dovrà autocertificare, sotto la propria personale responsabilità, l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi, nel rispetto dell'art. 53 del D. Lgs. nr. 165/2001, così come aggiornato ed integrato dalla legge nr. 190/2012. Inoltre il medesimo soggetto non deve essere incorso in ulteriori divieti a contrarre con la Pubblica Amministrazione.

6. PAGAMENTI

I pagamenti delle prestazioni professionali, saranno effettuati dall'Amministrazione mediante bonifico bancario o postale, previa presentazione di regolare fattura (fattura

elettronica), in regola agli effetti fiscali, a 30 giorni dalla ricezione della stessa, previo riscontro della regolare esecuzione delle predette prestazioni professionali.

A seguito dell'entrata in vigore del D.M. 55/2013 l'Impresa dovrà emettere fattura elettronica riportando su di essa il seguente Codice Univoco Ufficio Y2JL2S e gli estremi del conto corrente dedicato (art. 3 legge 136/2010).

La fattura elettronica, per la liquidazione del compenso verrà emessa al termine di ciascun mese e dovrà essere intestata a: Guardia di Finanza – Reparto T.L.A. Piemonte - Ufficio Amministrazione - Corso IV Novembre, 40 - 10136 Torino (C.F. 80088310018).

L'Impresa dovrà comunicare a questa Amministrazione, nei modi e nei termini previsti dall'art. 3 - comma 7 L.136/2010, gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale dedicato, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

Si avverte che il pagamento è comunque subordinato all'accertamento della regolarità della posizione contributiva dell'Impresa. L'accertamento verrà effettuato a cura dell'Amministrazione mediante richiesta, on-line del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.).

7. NORMATIVA DI RIFERIMENTO APPLICATA

L'Impresa si obbliga ad espletare il servizio in argomento con l'osservanza dei patti, oneri e condizioni previste:

- ⇒ dall'art. 7, 6° comma ed art. 53, 14° comma del D. Lgs. nr. 165/2001 (così come aggiornato ed integrato dalla legge nr. 190/2012);
- ⇒ dalla Circolare prot. nr. 277880/15 in data 28.09.2015 della Direzione di Amministrazione del Comando Generale del Corpo, con annessa Direttiva Tecnica recante la disciplina per il conferimento di incarichi di collaborazione nel Corpo della Guardia di Finanza;
- ⇒ dall'art. 3 comma 44 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- ⇒ dall'art. 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 195;
- ⇒ dall'allegato al Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 195;
- ⇒ dall'art. 15 del Decreto Legislativo 33 del 14 marzo 2013;
- ⇒ Avviso di gara.

Per quanto non espressamente indicato nel presente atto, valgono le norme contenute nel "Regolamento recante il Capitolato Generale d'Oneri per le forniture di beni e le prestazioni di servizi occorrenti per il funzionamento del Corpo della Guardia di Finanza" (D.M. 24 ottobre 2014, n. 181), che il contraente dichiara di ben conoscere e accettare in ogni sua parte e che non si allega al presente atto, pur facendone parte integrante.

8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'Impresa ha l'obbligo di mantenere riservati tutti i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo ed in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente

necessari all'esecuzione del presente contratto. In particolare, si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con l'Amministrazione.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto.

9. CLAUSOLE DI RESCISSIONE

L'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal presente rapporto contrattuale nei seguenti casi:

- + In caso di acquisita disponibilità di un Ufficiale medico del Corpo ovvero di altra FF.AA. o comunque di altra Amministrazione Pubblica che ricopra anche l'incarico di Medico Competente;
- + per determinazioni di soppressione/sospensione/interruzione del servizio, disposte dal Comando Generale;
- + riattivazione della Convenzione Consip denominata "Gestione Integrata Sicurezza" ed. 3, che allo stato degli atti risulta, limitatamente ai lotti 1 (regioni Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia e Liguria) 4 (regioni Lazio e Abruzzo) e 6 (regioni Basilicata, Calabria e Sicilia), sospesa a far data dal 08.05.2015 (*Al riguardo si rammenta che l'art. 1, comma 1, del D.L. 06/07/2012, n. 95, convertito in L. 07/08/2012, n. 135, obbliga le PP.AA. all'utilizzo del sistema di acquisti centralizzati per il tramite di Consip S.p.A.*);
- + qualora ricorrano motivi di doglianza connessi con l'espletamento delle mansioni affidate rilevanti sotto il profilo dell'inadempimento contrattuale, debitamente e previamente notificati, per iscritto all'Impresa;
- + Le parti possono esercitare il diritto di recesso, nel rispetto delle prescrizioni previste dal Codice Civile;

10. SPESE CONTRATTUALI

Le spese relative all'imposta di bollo, alla dattiloscrittura e copia della convenzione, sono a carico del concorrente aggiudicatario.

11. FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere fra le parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il foro di Torino.

12. DOMICILIO ELETTO

Per tutti gli effetti amministrativi del presente atto le parti eleggono domicilio legale:

- **l'Impresa** in Torino in corso Venezia, 10 c.a.p. 10155 - tel. 011.85.93.12. e fax 011.24.70.869 indirizzo di posta elettronica certificata P.E.C. amministrazione@pec.gruppolarc.it ove è convenuto che possono essere ad essa notificati tutti gli atti di qualsiasi natura inerenti al presente contratto.
- **l'Amministrazione** presso la propria sede ubicata in Torino corso IV Novembre n. 40 c.a.p. 10136 - tel. 011.33.05.1 - fax 011.33.05.565 indirizzo di posta elettronica certificata p.e.c.: to0520000p@pec.gdf.it ove è convenuto che possono essere ad essa notificati tutti gli atti di qualsiasi natura inerenti al presente contratto.

L'**Impresa** è tenuta a comunicare all'**Amministrazione** ogni successiva variazione del domicilio dichiarato.

In mancanza della suddetta comunicazione s'intendono a carico dell'**Impresa** stessa tutte le conseguenze che possano derivare dall'intempestivo recapito della corrispondenza.

13. DISPOSIZIONI CONCLUSIVE

Il presente atto negoziale, composto da n. 5 fogli singoli di carta resa legale, utilizzati ciascuno su una sola facciata, è sottoscritto dalle parti in firma digitale nel seguente ordine:

PER L'AMMINISTRAZIONE

Col. Giovanni Setragno
Cod. Fisc. STR GNN 58C14 L219 W
Certificatore firma digitale: Namirial CA firma qualificata
Cod. ident. RESG2015083195656291
Validità 01.09.2015 – 06.12.2016.

PER L'IMPRESA

Ing. Matteo Canelli
Cod. fisc. CNL MTT 77T09 L219 I
Certificatore firma digitale: Infocert firma qualificata
Cod. ident. 20101116057171
Validità 18.07.2013 – 18.07.2016.

FIRMATO L'ORIGINALE